



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“ADDA MARTESANA”

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE E POZZUOLO MARTESANA

**REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLACENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
COSTITUITA PRESSO L'UNIONE DI
COMUNI LOMBARDA
“ADDA MARTESANA”**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione

n. 16 in data 02.10.2025

SOMMARIO:

Art. 1 - DEFINIZIONI	3
Art. 2 - OGGETTO.....	3
Art. 3 - FINALITÀ	4
Art. 4 - SEDE E NATURA DEL SERVIZIO.....	5
Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA CUC	5
Art. 6 - IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5
Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO.....	6
Art. 8 - COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.....	6
Art. 9 - COLLABORAZIONE CON I SETTORI COMMITTENTI.....	7
Art. 10 - FUNZIONI SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	7
Art. 11 - ADEMPIMENTI E FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SETTORI	8
Art. 12 - COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO R.U.P.....	9
Art. 13 - SINTESI DELLA PROCEDURA OPERATIVA	10
Art. 14 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI ADERENTI E NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE.....	11
Art. 15 - RECESSO, REVOCA O SCIoglimento DELL'UNIONE	12
Art. 16 - CONTENZIOSO	12
Art. 17 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO	12
Art. 18 - RINVIO	13
Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE	13

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'allegato I.1 al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si definisce:
 - **“CENTRALE DI COMMITTENZA”**: una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza di un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore;
 - **“ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA”**: le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - a) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - d) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
 - **“STAZIONE APPALTANTE”**: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
 - **“AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI”**: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
 - **“STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA”**: qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
 - **“STRUMENTI DI ACQUISTO”**: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
 - a) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
 - b) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - c) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
2. In riferimento al vigente Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 19 del 29/02/2024 si definisce:
 - **“Responsabile Unico Del Progetto” (RUP)**: soggetto nominato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti che ha il compito di assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice;
 - **“Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione”** e **“Responsabile di procedimento per la fase di affidamento”**: soggetti individuati dal RUP, le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, così come elencate nell'allegato I.2 al Codice, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il presente atto:
 - disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di

Committenza dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA" (C.U.C.) costituita ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 del "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici" (di seguito anche Codice) per la gestione delle funzioni attinenti alle procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" e per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana, che la costituiscono;

- definisce le modalità di partecipazione degli eventuali Enti che facciano richiesta di adesione, in quanto, ai sensi dell'art. 62 del Codice, può:
 - a) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
 - b) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
 - c) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g), valutando preventivamente la disponibilità delle figure professionali presenti in organico.

2. La C.U.C. dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", iscritta nell'AUSA con numero Codice 0000555652, è qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Codice, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e ai sensi dell'art. 5, comma 5 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti;
- l'affidamenti di lavori e le acquisizioni di beni e servizi, nei limiti di cui all'art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare:
 - a) l'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro;
 - b) l'affidamento di forniture e servizi di importo, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice.

3. I Settori si riservano la facoltà di avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per affidamenti di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a quelli indicati nel precedente comma 2, lettera b), ad **eccezione** dei seguenti casi:

- per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
- per l'affidamento attraverso gli "strumenti di acquisto";
- per le acquisizioni per somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023;
- per l'affidamento di contratti non disciplinati dal D.lgs. n. 36/2023 o comunque di contratti per i quali non è richiesto il Codice Identificativo Gara, ivi compresi, a titolo esemplificativo, le spese economali, convenzioni con le associazioni di volontariato.

Art. 3 - FINALITÀ

1. La CUC assicura la razionalizzazione delle procedure di spesa, il contenimento dei tempi e la verificabilità dei flussi di spesa da realizzare attraverso i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.
2. L'attività della CUC è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture anche sotto forma di concessione.
3. Con l'istituzione della CUC si è voluto:
 - creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure d'appalto anche avvalendosi eventualmente di personale assegnato ad altri settori e/o proveniente da altri Enti;

- ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- conseguire maggiori economie, in sede di aggiudicazione delle gare, attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari;
- garantire la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici;
- improntare la propria attività sui seguenti principi:
 - a) tutela della concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;
 - b) parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza, e ragionevolezza;
 - c) efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 4 - SEDE E NATURA DEL SERVIZIO

1. La sede della Centrale Unica di Committenza è posta presso gli Uffici del Comune di Pozzuolo Martesana, in Via Martiri della Liberazione n. 11, nonché sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".
2. La Centrale Unica di Committenza è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura come unità organizzativa dell'Unione dotata di autonomia operativo-funzionale come meglio specificato ai successivi articoli.

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA CUC

1. La CUC è parte del Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" di cui alla Struttura organizzativa dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".
2. La composizione della CUC può essere integrata da altro personale dell'Unione previamente individuato nell'atto con cui viene individuato il **gruppo di lavoro**, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 19 del 29/02/2024.
3. La C.U.C. può operare anche mediante personale assegnato dai singoli Comuni aderenti ad apposita Convenzione ai sensi del precedente art. 2, comma 1 lettera b), nel rispetto degli istituti di legge che consentono il distacco, il comando o l'assegnazione temporanea di personale.
4. L'eventuale altro personale assegnato o trasferito alla Centrale Unica di Committenza mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica.
5. La C.U.C., ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, non è dotata di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, pertanto si avvale della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel.

Art. 6 - IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Il Responsabile della C.U.C., individuato nella persona del Responsabile del Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", nominato con decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", risponde della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate, nonché del buon andamento e della economicità della gestione.

2. Per l'attuazione delle finalità della Centrale il Responsabile della C.U.C.:
 - organizza e sovrintende le attività dell'Ufficio cui è preposto;
 - svolge funzioni di sviluppo, coordinamento e verifica delle procedure di gara;
 - adotta tutte le misure necessarie a realizzare un'adequata ed efficace interconnessione tra la C.U.C. e i Settori/Enti coinvolti.
3. Al Responsabile della C.U.C. competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dal Settore, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e funzionari addetti agli uffici interessati.
4. Il Responsabile della C.U.C., inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività direttamente con i Responsabili di Settore interessati e ha il diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dagli stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai Responsabili o referenti dei Servizi cointeressati ai procedimenti svolti.
5. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile della C.U.C. ha la facoltà di assegnare ad altro dipendente addetto alla C.U.C. la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

1. Per ciascuna procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nomina presso la Centrale di Committenza un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della gara, il quale svolge le funzioni previste dal D.lgs. n. 36/2023 e dal presente regolamento, limitatamente alle fasi di competenza della Centrale di Committenza.
2. In assenza di nomina del Responsabile di Procedimento di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento coincide con il Responsabile del Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente".

Art. 8 - COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La CUC è competente a espletare ogni tipo di procedura per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.lgs. 36/2023 (procedure aperte, ristrette, negoziate, indagini di mercato, dialogo competitivo, ecc.).
2. La CUC cura l'esecuzione puntuale e corretta dell'iter procedurale relativo agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di organizzazione, provvedendo alla cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dei procedimenti di gara in tutte le sue fasi, compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia e la verifica del possesso dei requisiti. In particolare, tutti i dati e le informazioni richieste dalla normativa in materia di trasparenza sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Unione.
3. Per i procedimenti di propria competenza, la CUC costituisce il referente unico per i Settori nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli organismi da questa dipendenti, nonché nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di affidamento:
 - per le procedure svolte per l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" e per gli Enti che la costituiscono: dal momento dell'indizione a quello immediatamente successivo alla

stipulazione del contratto;

- per gli altri Enti: dal momento dell'indizione a quello immediatamente successivo alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

4. Nell'art. 10 del presente Regolamento sono puntualmente riepilogate le funzioni svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

5. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti ai singoli Settori.

Art. 9 - COLLABORAZIONE CON I SETTORI COMMITTENTI

1. La CUC può fornire attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di atti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, interpretazione di norme, consulenza e proposte. In particolare l'attività di collaborazione e consulenza svolta dalla CUC, si esplica nelle seguenti attività:

- predisposizione e divulgazione di modelli tipo relativi alla documentazione di gara da utilizzare sia per attività interne ai singoli Settori sia per l'utenza esterna (es. operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto);
- omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi, con riferimento ai procedimenti oggetto del presente regolamento;
- informatizzazione dei procedimenti e delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato e standardizzato delle procedure previste;
- coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni dell'Unione interessati dalle procedure realizzate.

Art. 10 - FUNZIONI SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La CUC svolge le seguenti funzioni:

- Fase propedeutica al procedimento di affidamento:

- a) collaborazione e supporto nella stesura dei documenti, così come meglio dettagliato nel precedente art. 9, per gli appalti di lavori, di servizi e forniture, finalizzata ad assicurare la coerenza con la successiva procedura di gara;
- b) scelta del sistema di affidamento del contratto;
- c) individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La C.U.C. avvia "la fase del procedimento di affidamento" dopo la ricezione della determinazione di approvazione del progetto dell'intervento inviata dal Settore interessato.

- Fase del procedimento di affidamento:

- a) predisposizione elaborati di gara (bando, avviso, lettera d'invito, manifestazione di interesse, ecc.) sulla base del capitolato e del progetto da porre in gara;
- b) approvazione della determinazione a contrarre a seguito di presa atto della determinazione di approvazione del progetto/capitolato, prenotazione di impegno di spesa;
- c) acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- d) gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando/avviso o invio inviti e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il R.U.P.);
- e) organizzazione calendario delle sedute di gara pubbliche, anche in modalità remota;
- f) nomina della Commissione giudicatrice nel caso di procedure con l'utilizzo del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), i cui membri esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto saranno individuati in collaborazione con il R.U.P.;

g) esecuzione, in qualità di seggio di gara anche monocratico, le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale, in particolare, procede, in seduta pubblica:

- ✓ alla verifica della regolarità e all'apertura dei plichi pervenuti;
- ✓ all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- ✓ alla conclusione della fase amministrativa con individuazione degli operatori economici ammessi e relativa verbalizzazione che, nel caso di affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa, invia alla Commissione giudicatrice insieme alle offerte tecniche per la valutazione;
- ✓ a dare lettura del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche;
- ✓ a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- ✓ ad attribuire il punteggio relativo all'offerta economica, questa operazione avviene in base ad un criterio matematico che esclude valutazioni discrezionali;
- ✓ a sommare i punteggi delle offerte economiche a quelli assegnati per le offerte tecniche;
- ✓ a redigere la relativa graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione e relativa verbalizzazione;

h) verifica l'eventuale anomalia dell'offerta in collaborazione con il R.U.P. o, se nominata, con la Commissione giudicatrice;

i) prende decisioni in merito ad eventuali istanze di autotutela;

j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, nonché di una più generale lotta alla corruzione, favorendo nel contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

l) gestione della fase di verifica circa il possesso dei requisiti;

m) dispone, con determinazione, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice;

n) effettua ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ex artt. 90, 27 e 28 del Codice dei Contratti e agli obblighi di pubblicità e trasparenza, dalla pubblicazione della procedura fino alla pubblicazione dei verbali e della graduatoria. I bandi ed avvisi di gara e in generale tutta la documentazione inerente alle procedure di affidamento della C.U.C. sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione, in apposita sezione;

o) assicura l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 35 e 36 del Codice dei Contratti;

p) comunica al settore interessato l'avvenuta aggiudicazione.

- Fase successiva all'approvazione dell'aggiudicazione:

a) cura gli adempimenti relativi alla fase post aggiudicazione ai fini della stipula del Contratto;

b) predispone il contratto di appalto/concessione di lavori, forniture o servizi per la successiva stipula;

c) cura ogni adempimento relativo agli obblighi con l'Agenzia delle Entrate (AdE);

d) trasmette il contratto firmato e registrato presso l'AdE al Settore interessato e al contraente.

Art. 11 - ADEMPIMENTI E FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SETTORI

1. Sono posti in capo ad ogni singolo Settore i seguenti adempimenti:

- la fase che si conclude con la determinazione di approvazione del progetto posto a base di gara;
- la stipula del Contratto e la fase di esecuzione (consegna lavori, direzione lavori, direzione dell'esecuzione del Contratto, contabilità, approvazione e pagamenti SAL e Stato Finale, collaudo/verifica di conformità, ecc.).

2. Ogni singolo Settore a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- individua le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire mediante la programmazione dei propri fabbisogni attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori, acquisizione di beni e servizi;
- nomina il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- approva i progetti, gli elaborati tecnici, i capitolati speciali delle opere, servizi e forniture ed attesta la congruità del prezzo posto a base di gara;
- procede alla verifica della sussistenza o meno di convenzioni M.E.P.A. e Consip e, in caso di sussistenza, attesta di aver effettuato il benchmark adeguando le condizioni previste alle condizioni di prezzo e qualità delle convenzioni Consip esistenti considerate come limiti massimi. La responsabilità dell'acquisizione di un bene o servizio al di fuori degli strumenti obbligatori di acquisto previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica rimane a totale ed esclusivo carico del Settore competente;
- individua l'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
- il Responsabile del Settore interessato stipula il Contratto di Appalto/Concessione dei lavori, forniture o servizi;
- cura tutte le fasi esecutive del Contratto (direzione dell'esecuzione, contabilizzazioni, approvazione SAL/stato finale, pagamenti, collaudi, ecc.);
- cura ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici ANAC, sull'Osservatorio regionale e su quello istituzionale dell'Ente, per le fasi di propria competenza;
- adempie agli obblighi di monitoraggio sulla esecuzione del Contratto.

Art. 12 - COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO R.U.P.

1. Il Responsabile Unico del Progetto nominato ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 svolge la funzione di referente nei rapporti tra il Settore di appartenenza e la Centrale di Committenza, collabora con il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento.
2. A titolo esemplificativo, il R.U.P.:
 - assicura la tempestività degli adempimenti che il presente regolamento pone in capo ai Settori, nonché delle ulteriori funzioni connesse a fasi non assegnate alla competenza della C.U.C.;
 - nomina, eventualmente, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e il Responsabile per la fase di affidamento;
 - attesta la congruità degli importi a base di gara, con riguardo in particolare ai costi della manodopera e alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - acquisisce il C.U.P., ove ne ricorrano i presupposti;
 - individua, in collaborazione con il Responsabile della C.U.C.:
 - a) i requisiti speciali minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - b) gli elementi di valutazione con suddivisione in sub elementi e relativa ponderazione e criteri motivazionali in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - in collaborazione con la C.U.C. individua i membri esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto da nominare nella Commissione giudicatrice, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il R.U.P. opera in sinergia e collabora con il Responsabile del procedimento della fase di affidamento in relazione allo svolgimento delle procedure, per l'effettuazione di sopralluoghi obbligatori, predisposizione di risposte a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione.

Art. 13 - SINTESI DELLA PROCEDURA OPERATIVA

1. Per ciascuna procedura, inserita nel programma di cui al precedente articolo 11, comma 2, il Responsabile Unico del Progetto dovrà trasmettere la richiesta di avvio della gara corredata della determinazione di approvazione del progetto e da tutti i documenti e le informazioni riportati nel documento *“DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AL FINE DI AVVIARE LA FASE DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO”*, che al presente regolamento si allega come “allegato a)”, precisando che la C.U.C. non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti ed elaborati di natura tecnica, per i quali rimangono responsabili in via esclusiva il progettista e/o suoi incaricati e il Settore committente:

per l’affidamento di lavori pubblici:

- atto di approvazione del Progetto posto a base di gara con indicazione specifica della copertura finanziaria e conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell’Ente;
- elaborati progettuali completi del Capitolato Speciale di Appalto, dello Schema di Contratto e, se previsto, Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza;
- la determinazione di approvazione del progetto deve contenere quanto prescritto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare tutto quanto riportato nell’allegato a) al presente regolamento;
- elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
- individuazione del gruppo di lavoro;
- individuazione, in collaborazione con la C.U.C., dei membri esperti competenti nelle materie oggetto dell’appalto da nominare nella Commissione giudicatrice, per le gare con offerta economicamente più vantaggiosa;
- verbale di validazione del progetto in appalto (art. 42, comma 4 del Codice dei Contratti).

per l’affidamento di servizi e forniture:

- progetto di cui all’art. 41 e all’Allegato I.7 del Codice con il relativo provvedimento di approvazione dello stesso con l’indicazione specifica della copertura finanziaria e conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell’Ente;
 - la determinazione di approvazione del progetto deve contenere, anche quanto prescritto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare tutto quanto riportato nell’allegato a) al presente regolamento;
 - elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
 - individuazione del gruppo di lavoro;
 - individuazione, in collaborazione con la C.U.C., dei membri esperti competenti nelle materie oggetto dell’appalto da nominare nella Commissione giudicatrice, per le gare con offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso in cui emerga, in corso d’esercizio, l’esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, è necessario informare senza indugio la CUC, fornendo tutti gli elementi utili per l’avvio delle procedure di aggiudicazione. In tal caso verrà concordata con la C.U.C. la tempistica per l’avvio delle procedure di gara.
 3. I termini entro i quali in via ordinaria la Centrale di Committenza svolge ciascuna fase del procedimento di propria competenza sono i seguenti:
 - a) avvio della procedura di gara: entro **40 giorni** successivi alla comunicazione da parte del Settore committente di esecuzione della determinazione a contrattare con la relativa documentazione approvata dall’Ente appaltante;
 - b) esecuzione della procedura di gara: in conformità ai termini di legge in relazione alla procedura

utilizzata, ai sensi dell'allegato I.3 al Codice;

- c) conclusione del procedimento: invio al Settore della determinazione di aggiudicazione, unitamente a tutto il fascicolo dell'intera procedura di gara, entro **10 giorni** lavorativi dalla data di aggiudicazione.
4. In nessun caso la Centrale di Committenza può ritenersi responsabile per eventuali revoche di finanziamenti, ritardi nell'erogazione di contributi, applicazione di penali e/o sanzioni dovute, richieste di risarcimento danni dovute alla ritardata conclusione del procedimento a causa della mancata, incompleta o carente documentazione trasmessa dal Settore committente.
 5. Il Responsabile del Settore committente provvede alla stipulazione del contratto. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore, sono di esclusiva competenza del Settore interessato.
 6. Il termine di cui al precedente comma 3, lett. a) può essere interrotto per la richiesta di integrazione e/o revisione alla documentazione pervenuta da parte del Settore per il quale si deve procedere all'espletamento della procedura di gara.
 7. I termini di cui al precedente comma 3 possono essere oggetto di variazione a seguito di successive modifiche normative o sulla base delle valutazioni concordate.

Art. 14 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI ADERENTI E NON FACENTI PARTE DELL'UNIONE
--

1. La Centrale Unica di Committenza può espletare procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti non facenti parte dell'Unione, fornendo attività di centralizzazione delle committenze e/o di aggregazione degli acquisiti, in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 36/2023, previo convenzionamento, come da bozza allegata al presente regolamento come "allegato b)". In tal caso la titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente rimane in capo all'Ente stesso con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, secondo le norme di cui al presente regolamento.
2. La C.U.C. potrà nominare componente della Commissione giudicatrice anche il personale dipendente dell'Ente aderente.
3. Le spese relative all'esercizio del servizio conferito alla Centrale Unica di Committenza sono a carico dei Comuni medesimi, come meglio indicato nei commi successivi.
4. Ciascun Ente rimborsa all'Unione i costi diretti (es. contributo ANAC, spese relative alle Commissioni Giudicatrici) per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dell'Ente stesso, che provvederà a includere nei quadri economici di progetto. Tale rimborso avverrà entro 15 giorni dalla ricevuta rendicontazione predisposta dalla CUC.
5. Ciascun Ente riconosce alla CUC dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" una quota pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, così come meglio specificato al comma 8 del medesimo, che verrà liquidato entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione di aggiudicazione.
6. Ciascun Ente corrisponde all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", per l'espletazione di ciascuna procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, una quota fissa come di seguito

indicato:

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	QUOTA FISSA
uguale o maggiore di € 140.000 e inferiore a € 500.000	€ 500
uguale o maggiore di € 500.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 820
uguale o maggiore di € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 1.320
uguale o maggiore di € 5.000.000	€ 1.760

7. In caso di mancata aggiudicazione, nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del Contratto, la Centrale Unica di Committenza ne dà tempestiva comunicazione al Comune interessato per i provvedimenti conseguenti. Il Comune è tenuto, comunque, a corrispondere gli importi definiti al presente articolo.

Art. 15 - RECESSO, REVOCA O SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

Art. 16 - CONTENZIOSO

1. I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale Unica di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza dell'Unione.
2. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestiti dalla Centrale unica di committenza per conto di altri Enti non facenti parte dell'Unione, la CUC collabora con quest'ultimi:
- fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale Unica di Committenza.
4. Gli Enti aderenti valutano il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

Art. 17 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le clausole del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge relative ai Contratti Pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie

ai contenuti del presente Regolamento, si provvederà alla revisione dello stesso, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

Art. 18 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e delle Delibere e dei Regolamenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici, a ogni altra normativa di settore emanata successivamente all'approvazione del presente Regolamento e alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le disposizioni con esso incompatibili.